

**CONTRATTO DI COMODATO DI ALCUNI SPAZI SITI NELL'IMMOBILE IN
CREMA PIAZZA A. MORO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI CREMA**

T r a

IL COMUNE DI CREMA, con sede in P.zza Duomo, 25 – C.F. 91035680197/P.I.
00111540191, rappresentato dal Dirigente Area Affari Generali e Pianificazione
Territoriale Sig. Maurizio REDONDI, nato a Crema (Cr) il 19.08.1955, di seguito
denominato comodante,

e

IL CLUB "PANATHLON", con sede a Crema – C.F. 91021150197, rappresentato
dal Legale Rappresentante Sig. Fabiano GEREVINI, nato a Soresina (Cr) il
20.01.1962, di seguito **denominato comodatario,**

premesso che

- è in atto una convenzione tra il comodante ed il comodatario, giusta Del.
di G. C. n.2014/00007 del 10/01/2014, nella quale al punto 3) si conviene
che,"per necessità organizzative connesse alla pianificazione dei di-
versi eventi, il Comune di Crema mette a disposizione in comodato d'uso
al club Panathlon di Crema un ambiente sito al 2° piano del palazzo sede
dell'ex Istituto Folcioni".
- il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e il dirigente all'Istruzione riten-
gono utilizzabili in condizioni di sicurezza e di convivenza con le altre real-
tà presenti (Associazione Banda di Ombriano, Associazione Olimpia,
Fondazione S.Domenico e Scuola Media Vailati) gli spazi richiesti che ri-
sultano meglio individuati in giallo nella planimetria allegato "A", purchè
l'uso sia limitato al solo locale occupato ed accessorio condiviso (servizio
igienico allo stesso piano), con divieto assoluto di accesso ad altri spazi

dell'edificio;

- con propria determinazione n. del l'amministrazione ha concesso in comodato al CLUB "PANATHLON di Crema gli spazi di proprietà comunale di che trattasi nell'edificio di Piazza Moro per le finalità dalla stessa richieste;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Le premesse sono parte integrante del presente contratto;

Art. 2) Il comodante concede in comodato al comodatario, che accetta, la porzione di immobile di sua proprietà, sito in Crema, Piazza Moro, secondo piano, composto di n. 1 (uno) vano utile e di n. 1 (uno) accessorio (servizi igienici) non in uso esclusivo, con accesso dalla porta prospettante la Piazza A. Moro al civico 12, meglio individuati, in giallo il vano utile e grigio il bagno, **nella planimetria allegata sotto "A"**.

Art. 3) Il rapporto così costituito è regolato dagli artt. 1803 e seguenti del Cod. Civ., relativi al comodato.

Art. 4) L'immobile descritto dovrà essere adibito esclusivamente alle finalità descritte nella convenzione in premessa citata, uso che non potrà essere mutato se non con il previo consenso scritto della parte comodante.

Art. 5) Il comodatario dichiara che i locali oggetto del comodato saranno utilizzati solo per lo svolgimento dell'attività indicate nella convenzione autorizzata, con divieto assoluto di occupare altri spazi dell'edificio eventualmente agibili ed in particolare la sala pubblica della musica posta al primo piano. A tal proposito si assume ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, nominando un referente il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'atto della consegna delle chiavi. Al fine di avere una indicazione sulla programmazione della attività insediata, il comodante di-

chiara che i locali saranno di norma utilizzati per tutti i giorni della settimana.

Il presente contratto non costituisce diritto alla sede della Associazione in quanto il comodato è finalizzato all'organizzazione degli eventi di promozione della pratica sportiva, di cui alla convenzione in premessa citata.

Art. 6) La durata del comodato d'uso, essendo strettamente finalizzata alle motivazioni di cui alla convenzione approvata con la delibera di Giunta Com.le n. 2014/00007 del 10/01/2014, è fissata al **31/12/2016**. Non è previsto alcun rinnovo che potrà essere autorizzato solo a seguito di nuovo atto deliberatorio.

Art. 7) Il comodante avrà comunque la facoltà di disdettare il presente contratto in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse o comunque per necessità di disporre dell'immobile per altre finalità, senza che il conduttore possa vantare diritti o pretese alcune. In tal caso il comodatario dovrà impegnarsi a liberare i locali entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Art. 8) Il presente contratto, considerata la finalità della Convenzione per iniziative sportive a favore della città, è essenzialmente gratuito;

Art. 9) E' vietato al comodatario il sub-comodato e la cessione del presente contratto che ha validità esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste nel comodato autorizzato.

Art. 10) Il Comodatario dichiara di aver verificato lo stato e il funzionamento dei locali e degli impianti e di non aver riscontrato vizi che possano recare danno a sé o a terzi. Eventuali innovazioni impiantistiche saranno a totale cura e spese del comodatario, previo autorizzazione da parte

dell'Ufficio Tecnico Comunale dichiarando fin d'ora, il comodatario, di non vantare alcun diritto o pretendere alcun compenso per le migliorie o le addizioni apportate all'immobile al termine del comodato. Esonera pertanto, il Comune dagli obblighi e responsabilità di cui all'art. 1812 c.c.

Art. 11) Il Comodatario s'impegna ad usare, custodire e conservare, quanto forma oggetto del presente contratto, in buono stato e con la massima cura e diligenza, concorrendo anche alla pulizia delle parti comuni al piano terra (androne, ingresso, scala, servizi igienici) senza arrecare disturbo o procurare disordini nella normale convivenza con le eventuali altre realtà, attuali e future, presenti nell'edificio.

Art. 12) Sarà motivo d'immediata decadenza del comodato e con intesa d'immediata riconsegna, da parte del comodatario, senza richiedere alcunchè, nei seguenti casi:

- a) di variazione della destinazione d'uso dell'immobile;
- b) di cessione a chiunque dell'utilizzo del bene in sub-comodato od altro titolo;
- c) qualora si verificassero negli scopi istituzionali del comodatario, modifiche non preventivamente accettate dal comodante;
- d) di ripetute violazioni sulle norme di comportamento all'interno dell'edificio.

Art. 13) La violazione delle norme previste dal presente atto, comporterà l'immediata risoluzione del medesimo, con l'obbligo di restituzione dell'immobile, senza alcun onere di risarcimento da parte del comodante.

Art. 14) Il comodatario solleva fin d'ora, con il presente atto, l'Amministrazione Comunale e i suoi funzionari, da qualunque responsabi-

lità diretta o indiretta, civile o penale, conseguente all'uso dell'immobile.

Art. 15) Per quanto eventualmente non previsto nel presente contratto le parti si obbligano a provvedere con successivi accordi, nell'ambito del principio della buona fede e dell'equo contemperamento dei reciproci interessi.

Nel caso insorgessero controversie circa l'interpretazione delle norme del presente contratto o in relazione alla completa attuazione dello stesso, competente è il Tribunale di Cremona.

Art. 16) Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico del comodatario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Crema, _____

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

www.AlboPretorionline.it 02/05/14